

# MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE IN VIA SPERIMENTALE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING CON MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONZA

## **ALLEGATO C – CONVENZIONE TIPO**

L'anno	, il giorno	, del mese di,	
		TRA	
	•	in Via Cernuschi 8 – 20900 Monza (MB), degan in qualità di Amministratore Unico	C.F. e P. IVA 02689470967
		E	
La Società		con Sede Legale in	
rappresentat	a da	in qualità di	
di seguito de	finite congiuntamente l	le "parti" e disgiuntamente la "Società" e, ris <sub>l</sub>	pettivamente, l'"operatore".

#### **PREMESSO CHE**

- Il Comune di Monza, con contratto di servizio RG392/2019 del 06.02.2019 ha assegnato alla società Monza Mobilità la gestione dei servizi di mobilità e sicurezza urbana tra cui la redazione degli strumenti di pianificazione dei trasporti e della mobilità di ambito comunale (PUMS e PGTU) e l'implementazione dei servizi di bike sharing, car sharing e ulteriori servizi analoghi;
- Monza Mobilità, in forza della deliberazione di Giunta n. 65 approvata in data 16/05/2020 intende affidare il servizio di noleggio di monopattini elettrici (da ora in poi "monopattini") in modalità "freefloating" (a flusso libero, cioè con possibilità di restituire il monopattino in punti diversi da quello di prelievo) da mettere a disposizione di residenti, city-users e turisti;
- l'operatore ha risposto alla Manifestazione di interesse in data xx/xx/2020, archiviata con protocollo n.xxxx da Monza Mobilità e facente parte integrante della presente convenzione

Ciò premesso, le parti come sopra descritte convengono quanto segue:

## 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



#### 2 OGGETTO

Con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla gestione del servizio di noleggio di monopattini elettrici con sistema *free floating*.

#### 3 IMPEGNI DELL'OPERATORE

## 3.1 Impegni operativi

L'operatore si impegna a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività:

- a. garantire il rispetto delle prescrizioni del D. M. 229/2019 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/05/2020, in merito a:
  - tipologie e caratteristiche dei monopattini;
  - ambiti di circolazione;
  - requisiti degli utenti e norme di comportamento;

L'operatore si impegna a definire specifiche regole all'interno del rapporto contrattuale con l'utilizzatore e ad attivare un'adeguata azione di informazione sull'uso del dispositivo, sulla sicurezza stradale, sulla velocità e sulle modalità di circolazione e sosta.

- b. Rispettare le tariffe proposte in sede di offerta, che fa parte integrante della presente convenzione, che non potranno essere modificate nel corso del periodo di gestione stabilito dalla Manifestazione di Interesse. Le tariffe potranno inoltre essere modulate sulla base della durata del noleggio, e prevedere sconti e/o tariffe promozionali, con abbonamenti, giornalieri, plurigiornalieri, settimanali o mensili:
- c. dotarsi di una base logistica nel territorio comunale o in comune limitrofo e dovrà dichiarare il nominativo di un Responsabile operativo nonché un recapito di contatto sempre per ogni evenienza.
- d. Indicare l'app proposta per la gestione del servizio, tenendo conto dell'interoperabilità con eventuali piattaforme messe in atto dal Comune di Monza o da Monza Mobilità per l'integrazione con altri servizi di mobilità quali parcheggi pubblici, trasporto pubblico locale, mobilità ciclabile, ecc.
- e. Predisporre un sistema di notifica all'utente del mancato rispetto delle norme, fino a escluderlo dal servizio, in caso di ripetute inadempienze;
- f. Garantire un servizio di pronto intervento e controllo dei monopattini in circolazione, per cui entro 24 ore dalla segnalazione i monopattini abbandonati o posteggiati in modo improprio o in aree vietate dovranno essere rimossi. A tal fine, dovranno essere forniti i recapiti presso i quali attivare il pronto intervento (numero telefonico, mail, PEC...). Nel caso in cui ciò non avvenga Monza Mobilità provvederà alla rimozione, avvalendosi dell'escussione della cauzione;
- g. mettere a disposizione del Comune di Monza e di Monza Mobilità tutte le informazioni relative ai dispositivi all'uso degli utenti iscritti al servizio e l'anagrafica dei dispositivi, come definita all'Allegato B della Manifestazione di Interesse, dovrà essere comunicata a Monza Mobilità entro 15 giorni antecedenti l'avvio.
- h. provvedere al ritiro a propria cura e spese dei monopattini entro il termine indicato da Monza Mobilità alla conclusione del periodo di sperimentazione autorizzato o in caso di decadenza/revoca del provvedimento autorizzativo;
- i. dotare i dispositivi in servizio di un sistema di georeferenziazione atto a garantire:
  - L'informazione in tempo reale circa l'ubicazione dei monopattini disponibili per il noleggio ed eventuale prenotazione;





- l'informazione all'utenza in merito all'ubicazione di specifiche aree nelle quali è consentita la sosta dei dispositivi;
- j. rinnovare periodicamente i monopattini autorizzati in modo tale da assicurare una perfetta efficienza e garantire il livello di esercizio individuato al precedente Paragrafo. Gli stessi devono, inoltre, possedere adeguati livelli di sicurezza. Nel caso dovessero emergere criticità meritevoli di interventi di manutenzione, il gestore dovrà adempirvi entro 15 giorni dalla segnalazione;
- k. effettuare un investimento annuo pari almeno a € 10,00 (euro dieci/00) per dispositivo, finalizzato ad attivare una adeguata azione di informazione e comunicazione agli utilizzatori e ai potenziali utilizzatori circa le istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo, le prescrizioni del locatore, le regole di utilizzo previste dalla presente convenzione, dalla manifestazione di interesse, dalla citata delibera 65 nonché dalla Legge n. 8 del 28.02.2020, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, alla velocità. Tale attività dovrà essere attivata secondo un programma e progetto presentato a Monza Mobilità entro 15 giorni dall'attivazione del servizio;
- rendicontare con cadenza semestrale a Monza Mobilità i costi sostenuti per le attività di cui al precedente punto. Tale rendiconto, nonché le attività programmate, saranno oggetto di verifica da parte di Monza Mobilità, anche ai fini dell'applicazione delle penali e dell'adozione dei relativi provvedimenti di revoca dei provvedimenti autorizzativi;
- m. effettuare un deposito cauzionale di importo pari a € 25,00 (euro venticinque/00) per ogni dispositivo, da versare alla stipula della presente convenzione, mediante fidejussione bancaria o assicurativa con scadenza non inferiore a sei mesi oltre il periodo di servizio oggetto della manifestazione di interesse da reintegrarsi anche in caso di escussione parziale. Tale garanzia verrà escussa da Monza Mobilità in tutti i casi in cui si dovesse rendere necessario sostenere costi per la rimozione dei mezzi parcheggiati in contrasto con quanto determinato da Monza Mobilità o che ostacolano la normale circolazione stradale o comportino problematiche di degrado o disagio sia durante lo svolgimento del servizio di sharing, sia nella fase di conclusione nonché qualora la rimozione si rendesse necessaria nell'ambito di provvedimenti di decadenza/revoca dell'autorizzazione, definite in successivo Paragrafo;
- n. versare il contributo annuo di 5,00 € (cinque/00 euro) per ogni monopattino per l'utilizzo del suolo comunale dei servizi comunali tra cui anche quelli manutentivi delle aree pubbliche e di quanto necessario per consentire a Monza Mobilità le attività di monitoraggio e controllo del servizio. Il contributo dovrà essere corrisposto anche per gli eventuali incrementi di flotta che dovessero intervenire. In caso di eventuale riduzione della flotta dovuto a scelte aziendali o a criticità rilevate dall'amministrazione, il contributo versato non sarà restituito;
- o. Il pagamento del contributo dovrà avvenire entro 60 gg dall'avvio dell'attività per il numero di dispositivi immessi effettivamente in flotta, risultanti dalla comunicazione dell'anagrafica dei dispositivi da utilizzare, da inviare a Monza Mobilità entro 15 giorni antecedenti l'avvio della sperimentazione. Per l'eventuale annualità successiva, il contributo dovrà essere versato entro il 15 gennaio;
- p. In riferimento alla possibilità di installare messaggi pubblicitari, è fatto obbligo agli operatori di adeguarsi al regolamento comunale di pubblicità vigente e ai successivi aggiornamenti e modifiche dello stesso;
- q. Collaborare per l'avvio e la gestione di campagne promozionali organizzate da Monza Mobilità che promuovano la mobilità sostenibile ed elettrica, in occasione di eventi, in periodi specifici dell'anno, anche in accordo con altri soggetti pubblici o privati, quali scuole, attività commerciali e turistiche, settore dei trasporti sia pubblici che privati;
- r. Dare disponibilità a sottoscrivere un Codice di Condotta con Monza Mobilità in cui si disciplina il comportamento dell'operatore anche in materia di ordine pubblico e sicurezza.





## 3.2 Caratteristiche dei mezzi

L'operatore dovrà mettere a disposizione del pubblico mezzi aventi le seguenti caratteristiche:

- a) essere dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W;
- b) non essere dotati di posto a sedere ed essere utilizzati solo con postura in piedi;
- c) essere dotati di regolatore di velocità configurabile e prevedere una velocità comunque non superiore a 25km/h; deve essere possibile bloccare la velocità da remoto vincolando la velocità massima a 6 km/h quando circolano sulle aree pedonali;
- d) riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE oppure dovranno aver attivata, con esito positivo, la procedura di sperimentazione presso i competenti uffici ministeriali e dovranno risultare idonei alla circolazione su strada da parte dei competenti uffici;
- e) da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive, altrimenti non possono essere utilizzati ma solamente condotti o trasportati a mano;
- f) Essere provvisti di sistema di georeferenziazione in grado di: identificare con precisione le aree di sosta virtuali; delimitare l'area di attivazione del servizio con un margine di errore possibilmente non superiore a 1 m;
- g) I dispositivi dovranno in ogni caso possedere le caratteristiche previste dalla Legge n. 8/2020 e del Decreto Ministeriale 229/2019.

## 3.3 Obblighi nei confronti dell'utenza

L'operatore si impegna a informare l'utilizzatore del servizio sui seguenti aspetti:

- a) per poter utilizzare i monopattini, gli utenti, devono aver compiuto la maggiore età o, se di età compresa tra i 14 e i 18 anni devono indossare il casco;
- b) non potranno essere trasportati passeggeri o cose e il monopattino non potrà essere utilizzato come traino;
- c) gli utilizzatori dovranno mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie;
- d) gli utenti dovranno attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo, nonché alle prescrizioni del locatore;
- e) dovranno attenersi al rispetto delle velocità stabilite in ciascuna area di transito;
- f) i conducenti devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo di oscurità e di giorno qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione;
- g) l'operatore, in accordo con Monza Mobilità, attiverà il servizio di monopattini in sharing free floating identificando virtualmente le aree in cui consentire la sosta dei monopattini all'interno dell'area di sosta vincolata, mentre all'esterno indentificando i singoli monopattini geolocalizzandoli e le aree di presa.
  - L'utente visualizzerà nell'area di sosta vincolata, tramite app del gestore, le aree virtuali adibite alla sosta dei monopattini esclusivamente entro le quali è possibile aprire e chiudere il noleggio.
- h) nel caso in cui i monopattini non siano correttamente posizionati nella fase di sosta saranno rimossi come da normativa del Codice della Strada e verrà elevata la relativa sanzione nei confronti dell'utente.





In caso di ripetute inadempienze dei punti precedenti Monza Mobilità risolverà la presente convenzione in danno con l'operatore interrompendo la prosecuzione dell'attività.

## 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'operatore dovrà garantire i seguenti standard minimi prestazionali:

- a. Il numero di mezzi messi in circolazione e a disposizione dell'utenza deve essere non inferiore al 90% della flotta autorizzata in sede di manifestazione di interesse;
- b. L'esercizio dell'attività dovrà essere assicurato per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24 e per l'intera durata della sperimentazione
- c. è data facoltà al soggetto attuatore di sospendere momentaneamente il servizio, qualora si verificassero situazioni che possono compromettere potenzialmente la sicurezza degli utenti (es. condizioni meteorologiche avverse), dandone preventiva comunicazione a Monza Mobilità tramite e-mail; analoga comunicazione deve essere effettuata tempestivamente verso gli utenti;
- d. L'operatore deve stipulare polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione, con massimali di copertura almeno pari a € 6.070.000,00 per la RCT per sinistro, inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio;
- e. L'operatore deve garantire un servizio di call-center, pronto intervento e controllo dei dispositivi con personale pronto a rimuoverli o spostarli, tempestivamente e massimo entro le 24 ore dalla segnalazione in caso di disservizio, abbandono o posteggio irregolare. Il servizio dovrà essere attivo 365 giorni all'anno e disponibile 24 ore su 24, eventualmente dotandosi di un servizio di call center automatico tra le ore 1:00 e le ore 6:00, consentendo comunque all'utenza l'opzione di poter parlare con un operatore. Il servizio deve essere contattabile sempre attraverso almeno le seguenti modalità:
  - numero telefonico, con costo massimo della chiamata per l'iscritto pari alla tariffa per chiamate verso numero fisso dell'operatore telefonico utilizzato;
  - mail
  - app del gestore;
- f. nelle aree in cui è autorizzata la circolazione dei dispositivi e fatte salve le disposizioni relative alle modalità di sosta definite nel presente Avviso, i servizi in oggetto dovranno essere disponibili all'utilizzo secondo lo schema a flusso libero "one way" (ovvero con la possibilità di rilasciare il dispositivo in un punto diverso da quello di prelievo). Il servizio dovrà essere nelle aree di sperimentazione individuate da Monza Mobilità come riportato nell'Allegato A e prevedere una tariffazione unica all'interno delle stesse. Il servizio sarà a pagamento con tariffazione a tempo, eventualmente modulata per fasce orarie, con la possibilità di prevedere dei ticket forfettari giornalieri o di abbonamenti, attivabili attraverso l'utilizzo di strumenti digitali, funzionanti sulle principali piattaforme digitali e sistemi operativi per smartphone, device digitali e computer, come da offerta del concorrente allegata alla presente convenzione;
- g. Deve essere garantita la possibilità di utilizzare il servizio sia con prenotazione rapida fino al momento dell'utilizzo del dispositivo, sia senza prenotazione e quindi tramite utilizzo diretto; il corrispettivo dovrà essere adeguato all'effettivo utilizzo;
- h. i servizi dovranno essere aperti all'utenza in possesso dei requisiti senza nessun elemento di esclusione (fatte salve le norme disciplinari in relazione ai regolamenti forniti all'atto di iscrizione al servizio);
- i. i corrispettivi di utilizzo dei servizi devono includere tutti i costi di esercizio dei dispositivi inclusi quelli relativi all'alimentazione e ogni altro elemento legato all'uso dello stesso, quali la manutenzione e la



- riparazione, l'uso di pneumatici ecc. Tali corrispettivi dovranno essere comunicati a Monza Mobilità prima dell'attivazione del servizio e in occasione di ogni variazione;
- j. agli operatori è fatto obbligo di garantire che il servizio si svolga nelle condizioni di sicurezza sia per gli utenti sia per gli altri fruitori dello spazio pubblico. A tal fine nella gestione del servizio deve essere garantito, da parte del soggetto attuatore, il tempestivo intervento di rimozione dei dispositivi che non risultino in sosta regolare. Per tale finalità l'operatore dovrà rendere noti i recapiti presso i quali attivare il pronto intervento (quali numero telefonico, mail, ecc.);
- k. i dispositivi devono essere oggetto di manutenzione periodica "secondo quanto offerto nella manifestazione di interesse", nonché rinnovati periodicamente, in modo tale da assicurarne la perfetta efficienza in fase di utilizzo. Gli stessi devono, inoltre, possedere adeguati livelli di sicurezza. Nel caso dovessero emergere criticità meritevoli di interventi di manutenzione, l'operatore deve garantire l'immediato ripristino dei dispositivi ed in ogni caso rimuovere le cause di malfunzionamento entro 15 giorni dalla segnalazione;
- tutti i dispositivi devono essere identificabili attraverso un numero univoco posizionato sul mezzo in maniera visibile in fase di utilizzo, oltre al logo del soggetto attuatore, fornendo l'anagrafica come riportato nell'Allegato B. Inoltre i dispositivi devono essere riconoscibili mediante logo del Comune di Monza;
- m. In ogni caso, oltre all'applicazione delle relative sanzioni ai sensi del Codice della Strada prevista all'art. 7 del D.M. 229/2019 e dalla Legge 8 del 28.02.2020, nei casi di sosta irregolare Monza Mobilità si riserva di disporre la rimozione dei dispositivi, imputando i costi dell'operazione al gestore ed avvalendosi dell'escussione del deposito cauzionale da versarsi prima dell'avvio del servizio. Fatto salvo quanto sopra esposto, al fine di garantire che la sosta dei dispositivi avvenga secondo le modalità stabilite dalle Legge n. 8 del 28.02.2020, sono individuate all'interno delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei medesimi ambiti nei quali l'apertura e chiusura del noleggio e conseguentemente la sosta dei dispositivi possano avvenire all'interno di spazi appositamente individuati (come evidenziato nell'allegato A tav. 2);
- n. Per le caratteristiche de mezzi si rimanda a quanto contenuto nella bozza di convenzione (art. 3).

## 5 IMPEGNI DI MONZA MOBILITÀ

Monza Mobilità si impegna:

- a) alla sottoscrizione di un Codice di Condotta con i gestori del servizio;
- b) nelle attività di promozione del servizio in collaborazione con i gestori e con il Comune di Monza;

#### 6 MONITORAGGIO DELLA SPERIMENTAZIONE

Gli operatori dovranno mettere a disposizione di Monza Mobilità:

- a. tutte le informazioni relative all'uso dei dispositivi e degli utenti tramite apposito web service in modo da consentire di conoscere, in tempo reale, lo stato di utilizzazione e ubicazione dei veicoli, nonché di utilizzare tali dati a scopi statistici anche attraverso il supporto di enti terzi. Le modalità di connessione ed i dettagli tecnici saranno definiti nella fase di avvio della sperimentazione.
- b. tutte le informazioni relative a segnalazioni e eventuali disservizi.
- c. con cadenza semestrale, i dati relativi alla sperimentazione (per esempio: n. monopattini in uso, percorsi effettuati, statistiche di utilizzo, orari di utilizzo, percorrenza media, incidentalità, etc)
- d. Con cadenza semestrale, un'indagine di customer satisfaction secondo l'allegato B. (in ogni caso dovrà contenere almeno i seguenti indicatori dovranno essere ricompresi: Efficienza; Affidabilità;





Stato di manutenzione dei veicoli; Facilità di reperimento dei veicoli sul territorio; Facilità di accesso al servizio da parte degli utenti; Facilità di pagamento; Chiarezza delle tariffe; Giudizio nel suo complesso)

Monza Mobilità costituirà un Tavolo Permanente di Monitoraggio della sperimentazione, con lo scopo di valutare il servizio offerto, individuare azioni volte al miglioramento dello stesso nonché eventuali misure correttive che dovessero rendersi necessarie in caso di eventuali criticità. Gli operatori coinvolti nella sperimentazione saranno tenuti ad adeguarsi alle eventuali misure indicate dall'amministrazione, anche con riferimento al possibile aumento o riduzione della flotta, alla distribuzione della stessa sul territorio cittadino, all'estensione o riduzione dell'area operativa e alla sospensione dell'attività in caso di calamità naturali, emergenza sanitaria o per situazioni particolari di ordine pubblico o di pubblico interesse su richiesta dell'amministrazione.

#### 7 DURATA

La Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 12 mesi. Le Parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare per una sola volta la durata di detta Convenzione mediante accordo formalizzato con scambio di comunicazione in tal senso tramite PEC, prima della scadenza della stessa.

#### 8 ONERI DIRETTI E INDIRETTI

Ciascuna parte si farà carico degli oneri diretti e indiretti derivanti dalle attività a proprio carico in virtù della presente Convenzione.

#### 9 NON ESCLUSIVITÀ

Monza Mobilità, in occasione di eventi particolari, si riserva la facoltà di richiedere un aumento temporaneo della flotta, inserendo sul territorio ulteriori veicoli eventualmente anche contattando gli operatori successivi seguendo l'ordine della graduatoria, dandone notizia al soggetto attuatore.

## 10 COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente, in accordo con il Comune di Monza, un adeguato piano di comunicazione in relazione alla promozione della micromobilità elettrica di cui alla presente Convenzione.

#### 11 AVVIO DEL SERVIZIO

La presente convenzione costituirà allegato alla SCIA per l'attività di noleggio senza conducente da presentare al SUAP per l'avvio da parte del gestore del servizio, che potrà essere avviato al ricevimento, da parte dell'operatore, del codice di acquisizione pratica e numero di protocollo della stessa forniti dal SUAP del Comune di Monza. Al proposito si specifica che l'operatore dovrà presentare al SUAP del Comune di Monza (Sportello Unico per le Attività Produttive), mediante il portale <a href="www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a>, apposita SCIA (allegando alla stessa la convenzione stipulata, sottoscritta digitalmente da entrambe le parti) per l'attività di noleggio ai sensi del DPR 481/2001. Ricevuta la comunicazione, il SUAP invierà al richiedente il codice di acquisizione pratica e il numero di protocollo della stessa. Ad avvenuta acquisizione di questi, gli operatori economici selezionati potranno attivare il servizio.





#### 12 PENALI

E' prevista una penale pari a € 150,00 (centocinquanta euro) per ogni giorno di ritardo rispetto all'entrata in esercizio della sperimentazione rispetto a quanto offerto in sede di Manifestazione di interesse dalla data di stipula della presente convenzione, detraibili dalla cauzione versata in sede di stipula della convenzione.

Sono previste penali a carico dell'operatore nel caso in cui lo stesso non proceda, entro 24 ore dalla segnalazione dell'Amministrazione, alla rimozione del dispositivo che rechi intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale, che violi le norme del Codice della strada, che risulti non funzionante e/o vandalizzato, nonché in posizione tale da risultare lesiva del decoro urbano. In tali casi, decorso inutilmente il termine di 24 ore dalla segnalazione, si applica una penale di €150,00 (centocinquanta euro) per ciascun veicolo non rimosso, detraibili dalla cauzione versata in sede di stipula della convenzione.

Sono previste penali a carico dell'operatore nel caso in cui lo stesso non proceda al riequilibrio dei monopattini nei confronti dei punti di presa. Nel caso infatti in cui si registrino stazioni virtuali di presa senza la presenza di monopattini per più di 48 h verrà applicata una penale di €150,00 (centocinquanta euro), detraibili dalla cauzione versata in sede di stipula della convenzione.

In caso di mancato adempimento da parte del soggetto attuatore degli obblighi di cui alla presente convenzione, in particolare all'art. 3, è causa di risoluzione della stessa e conseguente rimozione dei monopattini elettrici dello stesso entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di Monza Mobilità. In caso di ritardo/inadempimento a quest'obbligo, la rimozione verrà effettuata da Monza Mobilità in danno del soggetto attuatore.

Si applicano le seguenti penali, in caso di inadempimento:

- mancata o parziale effettuazione degli investimenti di cui alla lett. k del paragrafo 3.1: penale pari al 10% dell'importo non speso ovvero risultante non conforme, oltre all'obbligo di versamento dell'importo relativo all'investimento non effettuato o effettuato in misura parziale entro il termine indicato da Monza Mobilità;
- mancato pagamento del contributo di cui alla lett. n del paragrafo 3.1, entro il termine comunicato da Monza Mobilità: penale pari al 10% dell'importo da corrispondere, fermo restando l'obbligo di versare entro il termine stabilito l'intero importo dovuto.

Qualora l'operatore non ottemperi a quanto richiesto da Monza Mobilità entro il 60° giorno dalla richiesta, gli importi dovuti saranno prelevati dal deposito cauzionale di cui alla lett. m del del paragrafo 3.1, con obbligo di reintegro immediato della garanzia anche in caso di escussione parziale.

Previa diffida ad adempiere, comunicata attraverso PEC, è prevista, inoltre, l'applicazione di una penale pari a €1.000,00 (mille/00 Euro) per inadempimento riscontrato al verificarsi delle seguenti situazioni, che se non sanate entro 30 giorni, daranno luogo ad ulteriori reiterazioni della penale:

- mancato rispetto degli standard minimi di servizio di cui al paragrafo 4;
- riscontrate difformità sulla flotta controllata: qualora attraverso verifiche effettuate da Monza Mobilltà, secondo le metodologie ritenute più opportune, compresa la possibilità di avvalersi di uno o più mystery client, vengano ravvisati disservizi su almeno il 20% della flotta controllata o venga ritrovato uno o più dispositivi il cui codice non risulta comunicato a Monza Mobilità secondo quanto stabilito nel Paragrafo 6 lettera g Anagrafica dei dispositivi;
- mancata trasmissione dei dati richiesti per finalità di monitoraggio del paragrafo 6, salvo comprovata causa di forza maggiore, entro le scadenze previste;





- mancata rendicontazione entro il termine previsto degli investimenti effettuati di cui alla lett. I del paragrafo 3.1. Qualora l'operatore non adempia entro 10 gg. dalla data di applicazione della penale, si considereranno non effettuati gli investimenti previsti, con l'applicazione delle relative penali;
- mancato rispetto delle condizioni di sosta dei dispositivi definite da Monza Mobilità nei propri provvedimenti deliberativi citati nel presente Avviso e nel D.M. 229/2019;

Gli importi dovuti per l'applicazione delle penali sopraindicate saranno prelevati dal deposito cauzionale di cui alla lett. m del paragrafo 3.1 con obbligo di reintegro immediato della garanzia anche in caso di escussione parziale.

#### 13 DECADENZA E REVOCA

Monza Mobilità si riserva di determinare la decadenza del provvedimento autorizzativo all'esercizio del servizio, nel caso si verifichino le seguenti ipotesi:

- accertata non sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 4 della manifestazione di interesse, ovvero intervenuta perdita degli stessi;
- nel caso in cui l'operatore non provveda ad avviare il servizio entro il termine indicato nella manifestazione di interesse.

Infine si procederà con la revoca del provvedimento autorizzativo nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle condizioni per l'esercizio delle attività, di cui al Paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. della manifestazione di interesse;
- gravi criticità connesse alla circolazione e alla sosta dei dispositivi impiegati nel servizio, con particolare riferimento alle violazioni del Codice della Strada;
- immissione in servizio di dispositivi carenti dal punto di vista della sicurezza;
- mancata ricostituzione integrale del deposito cauzionale escusso anche parzialmente entro il 30° giorno dall'avvenuta escussione;
- superamento del valore pari a 0,5 del rapporto tra sanzioni totali erogate e deposito cauzionale

## 14 RISERVATEZZA

La presente Convenzione, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù della suddetta Convenzione, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- a) utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione;
- b) restituire o distruggere i dati riservati al termine della presente Convenzione e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- c) imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento della presente Convenzione;
- d) adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.





Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- a) informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- b) limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione della presente Convenzione o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto della presente Convenzione, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

## 15 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La Convenzione non attribuisce all'operatore alcun diritto di proprietà anche intellettuale relativo ai documenti messi a sua disposizione da Monza Mobilità, ovvero ai documenti e ai dati che verranno elaborati dal medesimo in adempimento delle attività affidate.

Ogni dato raccolto, rilevato ed elaborato deve essere messo a disposizione di Monza Mobilità in forma chiara, strutturata e in formati condivisi, come esplicitato nell'allegato B dell'"Avviso pubblico, di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere in via sperimentale servizi di mobilità in sharing con monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sul territorio del Comune di Monza."

#### 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente atto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo: https://www.monzamobilita.it/internal/privacy-897.html

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Le Parti riconoscono reciprocamente che, per il trattamento dei dati oggetto del contratto agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza

## 17 LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

La presente Convenzione sarà governata e interpretata secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta bonariamente relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione o applicazione della presente Convenzione o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Monza.

Qualsiasi modifica o deroga della presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti. La Convenzione, che è stata liberamente negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà firmata digitalmente.





# **18 RINVIO ALLE LEGGI**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

## 19 COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dalla presente Convenzione dovrà essere inviato per iscritto via pec al seguente indirizzo:

L'operatore	Monza Mobilità
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

per Monza Mobilità: pec: info@pec.monzamobilita.it

per l'operatore: pec: \_\_\_\_\_